

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
 (66/400/CEE)

(GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2290)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 69/61/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1969	L 48	4	26.2.1969
► <u>M2</u> Direttiva 71/162/CEE del Consiglio del 30 marzo 1971	L 87	24	17.4.1971
► <u>M3</u> Direttiva 72/274/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972	L 171	37	29.7.1972
► <u>M4</u> Direttiva 72/418/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1972	L 287	22	26.12.1972
► <u>M5</u> Direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973	L 356	79	27.12.1973
► <u>M6</u> Direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975	L 196	6	26.7.1975
► <u>M7</u> Prima direttiva 76/331/CEE della Commissione del 29 marzo 1976	L 83	34	30.3.1976
► <u>M8</u> Direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977	L 16	23	20.1.1978
► <u>M9</u> Direttiva 78/692/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978	L 236	13	26.8.1978
► <u>M10</u> Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <u>M11</u> Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987	L 49	39	18.2.1987
► <u>M12</u> Direttiva 88/95/CEE della Commissione dell'8 gennaio 1988	L 56	42	2.3.1988
► <u>M13</u> Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 151	82	17.6.1988
► <u>M14</u> Direttiva 88/380/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 187	31	16.7.1988
► <u>M15</u> Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48	17.12.1990

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <u>A2</u> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(66/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate «barbabietole», occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di barbabietole a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a tipi e varietà di barbabietole sufficientemente stabili ed omogenei, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta dei tipi e delle varietà ammessi alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcuni tipi o varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di questi stessi tipi o varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza dei tipi o delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che tali sistemi esistono già sul piano internazionale per le sementi di granturco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e per le sementi di piante foraggere (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico);

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di barbabietole non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

⁽¹⁾ GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1744/64.

▼B

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi;

Considerando che per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità; che occorre che le disposizioni in materia siano adottate tenendo conto delle condizioni già applicate in vasta misura al commercio delle sementi di barbabietole da zucchero in base a raccomandazioni dell'«Institut international de recherches betteravières»;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato — se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune dei tipi o delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a tipi o varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontra difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare la attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione(SIC! Commissione), in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

▼**B***Articolo 2*

►**M1** 1. ◀ Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- A. Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L.
- B. Sementi di base: le sementi
 - a) prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda ►**M1** ————— ◀ la varietà,
 - b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
 - e) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base, e
 - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- C. Sementi certificate: le sementi
 - a) provenienti direttamente da sementi di base,
 - b) previste per la produzione di barbabietole,
 - e) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate, e
 - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- D. Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.

▼**M1**

- E. Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), sottocomma ►**M14** aa) bis e bb) ◀, danno solo una piantula.
- F. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
 - a) da autorità di uno Stato, o
 - b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
 - e) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
 a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
- G. Piccoli imballaggi CEE: gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:
 - sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100 000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
 - sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

▼**M14**

1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼**M1**

2. Durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, gli Stati membri possono certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse

▼M1

garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva.

▼B*Articolo 3*

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di barbabietole soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e rispondano alle condizioni dell'allegato I, parte B.
2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1:
 - a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;
 - b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;
 - c) per lavori di selezione;
 - d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

*Articolo 6***▼M2**

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costituente, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

▼ **B***Articolo 7*

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo ► **M1** ————— ◀ delle varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

▼ **M1**▼ **B***Articolo 9*

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli ► **M6** articoli 10, 11 o 11 bis a seconda dei casi ◀, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

▼ **M6***Articolo 10*▼ **M9**

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

▼ **M6**

2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CEE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente ► **M9** o sotto controllo ufficiale ◀. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

▼ **M9**

3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

▼ **M6**

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base.

▼ **M8***Articolo 11*

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE,
 - a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,
 - b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 4, 5, 10 e 11. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base, purché essi rechino la menzione: «Commercializzazione ammessa soltanto in ... (Stato membro interessato)».

▼ **M6***Articolo 11 bis*

1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE
 - a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, lettera B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è blu;
 - b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore è blu; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 21.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CEE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato III, lettera B quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

Articolo 11 ter

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CEE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente ► **M8** o sotto controllo ufficiale ◀ secondo l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 11.

Articolo 11 quater

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

▼B*Articolo 12*

►M14 1. ◀ Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti ►M6 dalla presente direttiva ◀.

▼M14

2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

▼B*Articolo 13*

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

▼M14*Articolo 13 bis*

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

▼B*Articolo 14*▼M6

1. Gli Stati membri vigilano affinché:

- le sementi di base e le sementi certificate che sono state ufficialmente certificate e il cui imballaggio è stato ►M8 contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale ◀ conformemente alla presente direttiva,
- le sementi certificate che sono state ufficialmente certificate e che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi CEE contrassegnati e chiusi conformemente alla presente direttiva,

non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

▼B

2. Gli Stati membri possono:

- a) limitare la commercializzazione delle sementi di barbabietole alle sementi ►M1 ————— ◀ delle varietà iscritti in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune ►M1 ————— ◀ delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1° gennaio 1970; le condizioni di iscrizione in detto registro, per ►M1 ————— ◀ le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per ►M1 ————— ◀ le varietà nazionali;
- b) prescrivere che le sementi di barbabietole debbano essere commercializzate soltanto in calibri determinati.
- c) aumentare, per le sementi di precisione, le percentuali minime fissate all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), sottocomma ►M14 aa) bis e bb) ◀, per quanto riguarda i glomeruli che danno una sola plantula.

▼ M4

3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,

▼ M9

- mese e anno della chiusura,
- o
- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

▼ M14

- specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o di barbabietole da foraggio,
- varietà, indicata almeno in caratteri latini,

▼ M4

- la dicitura «sementi pre-base»,
- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

▼ M14*Articolo 15*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e
- raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, lettera A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un'esame(SIC! un esame) ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di barbabietole raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, sono

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, e

▼ M14

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole
- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e
 - raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza(SIC! equivalenza) presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

▼ B*Articolo 16*

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

- a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I, parte A;
- b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base o alle sementi certificate raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼ M5

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle constatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1° luglio 1975.

▼ M3

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

▼ M15

4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ B*Articolo 17***▼ M4**

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.

▼ B

2. Quando si tratti di una categoria di sementi ► **M1** ————— ◀ di una data varietà, il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per

▼B

la categoria corrispondente e, in tutti gli altri casi, il colore è ►**M1** bruno ◀. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

▼M13

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

▼B*Articolo 18*

La presente direttiva non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

►**M4** 1. ◀ Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di barbabietole soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

▼M4

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.

▼B*Articolo 20***▼M2**

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi certificate di barbabietole prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i loro risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21.

▼B

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

▼ B*Articolo 21*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966⁽¹⁾, denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di ► **M10** cinquantaquattro ◀ voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

▼ M2*Articolo 21 bis*▼ M5

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ B*Articolo 22*

Le presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1° luglio 1969, le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼ M15

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
 - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
 - alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

▼ M15

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il secondo trattino, ed entro il 31 dicembre 1993 per quanto riguarda il primo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottottrattino siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼ B*Articolo 24*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

Condizioni per la certificazione

A. COLTURA

▼M11

01. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

▼B

1. La coltura deve presentare identità e purezza ►M1 ————— ◀ della varietà in grado sufficiente.
2. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi ►M1 ————— ◀ di una varietà.
3. Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo e, per le sementi di base, almeno a due ispezioni ufficiali in campo, una per i planchons e l'altra per le piante porta-seme.
4. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza ►M1 ————— ◀ della varietà.

▼M11

5. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base: — da qualsiasi fonte di polline del genus <i>Beta</i>	1 000 m
2. Per la produzione di sementi certificate	
a) di barbabietole da zucchero:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus <i>Beta</i> non compresa sotto	1 000 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m
b) di barbabietola da foraggio:	
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	1 000 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m

▼ **M11**

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti «portasemi» ed «emittente di polline» delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 70/457/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ⁽²⁾, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva.

Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.

▼ **B**

B. SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza ► **M1** ————— ◀ della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

▼ **M7**

a)	Purezza minima specifica ⁽¹⁾ (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semipuri)	Tenore massimo ⁽¹⁾ di umidità (% in peso)
aa) Barbabietole da zucchero			
— Sementi monogermi	97	80	15
— Sementi di precisione	97	75	15
— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85	97	73	15
— altre sementi	97	68	15
bb) Barbabietole da foraggio			
— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
— altre sementi	97	68	15

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3.

⁽¹⁾ Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

- b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le ► **M1** sementi di precisione ◀:

▼ **B**

- aa) Sementi monogermi:

almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola piantula.

▼ **M7**

La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5% calcolato sui glomeruli germinati.

- aa) bis Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

Al minimo 70% dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5% calcolato sui glomeruli germinati.

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17.12. 1990, pag. 48.

▼M7

bb) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:

▼M1

Per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto ai germinati.

▼M12

cc) Per le sementi della categoria «sementi di base», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria «sementi certificate», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

c) Altre condizioni speciali

Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizoemia in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5.

▼ B

ALLEGATO II

Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate

Peso minimo di un campione: ► M1 500 ◀ grammi

▼ M11

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5% il peso massimo prescritto.

▼ **M6***ALLEGATO III***CONTRASSEGNO****A. Etichetta ufficiale***I. Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CEE»
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3. Numero di riferimento del lotto

▼ **M9**

- 3 bis Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ...» (mese, anno).

▼ **M14**

4. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,

▼ **M6**

5. Varietà ► **M14** indicata almeno in caratteri latini ◀,
6. Categoria
7. Paese di produzione
8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di glomeruli o di semi puri
9. In caso d'indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale
10. Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi»
11. Per le sementi di precisione: la menzione «precisione»

▼ **M8**

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sulla etichetta ufficiale.

▼ **M6***II. Dimensioni minime*

110 mm × 67 mm

B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CEE)*Indicazioni prescritte*

1. «Piccolo imballaggio CEE»
2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione
3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente
4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla
5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto

▼ **M14**

6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio

▼ **M6**

7. Varietà ► **M14** indicata almeno in caratteri latini ◀

▼M6

8. «Sementi certificate»
9. Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri
10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale
11. Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi»
12. Per le sementi di precisione: la menzione «precisione».

▼ M14

ALLEGATO IV

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro*A. Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.